



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**L'AQUILA**  
**Ufficio I**

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SULLA ARTICOLAZIONE IN FASCE  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE ABRUZZO**

L'anno 2008, il giorno 18 del mese di settembre, in l'Aquila presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo in sede di negoziazione integrativa a livello regionale tra la delegazione di parte pubblica, individuata co D.D.G. prot. n.1139 del 30.05.2007 e la delegazione di parte sindacale, individuata nei rappresentanti firmatari in calce per le Organizzazioni Sindacali. F.L.C.-C.G.I.L.,C.I.S.L., S.N.A.L.S. e C.I.D.A.-A.N.P., viene sottoscritto il seguente contratto integrativo regionale relativo all'argomento indicato in intestazione.

**ART. 1**

**Campo di applicazione**

1. Il presente contratto si riferisce – per connessione di materia - agli istituti contrattuali previsti, a livello regionale, dall'art. 4, comma 2, lett. a) del CCNL per l'area V della dirigenza scolastica dell'11.04.2006.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia integralmente al Contratto Integrativo Nazionale – sempre relativo allo stesso personale dell'area V – sottoscritto il 22.02.2007 e, per le parti ancora vigenti sull'argomento, al C.I.N. del 23.09.2002.
3. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. dell'11 aprile 2006 è riportato come C.C.N.L., mentre il riferimento al Contratto Integrativo Nazionale del 22.02.2007 è riportato come C.I.N..

**ART. 2**

**Decorrenza e durata**

1. Le disposizioni del presente contratto, fatte salve le scadenze definite dal C.C.N.L. hanno effetto dalla data di sottoscrizione definitiva.
2. Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle del successivo contratto integrativo regionale o modificate da eventuali nuove norme legislative e/o contrattuali.

**ART. 3**

**Finalità del contratto**

Al fine della rideterminazione della retribuzione di posizione in favore di tutti i Dirigenti Scolastici in servizio a partire dall'anno scolastico 2009/2010, le parti hanno concordato, in precedenti incontri, sull'opportunità di effettuare adeguato monitoraggio di tutte le istituzioni scolastiche in base ai criteri previsti dall'art. 12, commi 3 e 4 e 5 del C.C.N.L. e secondo quanto viene definito con il presente accordo, tenuto conto che le fasce in cui si articolano le scuole determinano la misura della suddetta retribuzione di posizione.

## **ART. 4**

Criteri generali per l'articolazione delle fasce di scuole ai fini della retribuzione di posizione

1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche con riferimento ai dati riguardanti l'organico di fatto dell'anno scolastico 2008/2009:
  - a) criteri attinenti la dimensione.
  - b) criteri attinenti alla complessità ivi compreso l'elemento della responsabilità.
  - c) criteri attinenti al contesto territoriale.
2. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono sotto specificati come segue:

### **1) Dimensione**

- a) numero degli alunni;
- b) numero dei docenti;
- c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

### **2) Complessità**

- a) struttura delle istituzioni scolastiche
- b) responsabilità delle istituzioni scolastiche

### **3) Contesto territoriale**

- a) istituzioni scolastiche con sede di dirigenza situata in località oltre i 1000 metri;
  - b) presenza di alunni stranieri o rom;
  - c) presenza di alunni diversamente abili.
3. Il numero delle fasce di scuola della regione in cui si articola la retribuzione di posizione è fissato in tre, tenuto conto del numero complessivo delle scuole, della situazione scolastica regionale e della opportunità di non creare eccessivi divari fra le scuole.
  4. In osservanza della prescrizione contenuta nel comma 3 dell'art.7 del C.I.N. 23.09.2002, disposizioni non abrogate da altre norme contrattuali, nella fascia intermedia vengono collocate il 60% delle scuole (pari a 176 istituzioni scolastiche)
  5. Le parti concordano poi responsabilmente di inserire nella prima fascia non più del 25% delle istituzioni scolastiche (corrispondenti a 74), tenuto conto di valorizzare efficacemente la condizione di particolare gravosità delle stesse. Conseguentemente nella terza fascia sarà incluso il 15% delle scuole (pari a 44 istituzioni scolastiche). A parità di punteggio complessivo la precedenza per la collocazione sarà data, nell'ordine: dal numero degli alunni, dal numero dei docenti, dal numero del personale A.T.A. e dalla consistenza del conto Consuntivo al 31.12.2007.
  6. I punteggi per i criteri e per i sottocriteri di cui al comma 2 del presente articolo sono specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente contratto.

## **ART. 5**

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La lettera deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

**ART 6**  
Norme transitorie e finali

1. Con successivo provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà disposta l'applicazione del precedente art. 4, sulla base delle risultanze acquisite dalle singole istituzioni scolastiche.
2. Una volta stipulato definitivamente il contratto integrativo regionale sulla materia indicata in intestazione, si procederà, con ogni possibile sollecitudine, ad avviare la contrattazione regionale per la conseguente rideterminazione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici della regione per il periodo 01.01.2007/31.08.2008, sempre sulla base delle fasce attualmente previste.
3. A decorrere dal 01.09.2009 sarà attribuita ai dirigenti scolastici la retribuzione di posizione corrispondente alla fascia nella quale si colloca la scuola di titolarità di ciascuno a quella stessa data. Quanto sopra con particolare riferimento ai dirigenti scolastici che con detta decorrenza conseguiranno nuova nomina o che saranno beneficiari di mobilità a domanda o che si troveranno in servizio in una scuola che transiti in fascia superiore. Resta invece fermo quanto previsto dall'art. 4- comma 10 – del C.I.N. 22.02.2007.
4. Il presente contratto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

**PARTE PUBBLICA**

F.to Dott. Emanuele Nicolini

Dott. Francesco Di Persio

F.to Sig.ra Mirella Dionisi

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

F.to FLC-CGIL

F.to CIDA-ANP

F.to CISL

F.to SNALS